



AVV. GIORGIA ROMITELLI
AVV. ANNA MAZZONCINI
Via della Posta, 7 - 20123 MILANO
Tel. 02 806181 - Fax 02 80618201

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - SEDE DI ROMA

SEZ. III QUATER

ILL.MO PRESIDENTE

Istanza cautelare ex art. 56 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104

annessa al Ricorso n. 3326/2023

per AMS - Advanced Medical Supplies S.p.A., con sede legale in 47891 Dogana (San Marino), Via Fondo Ausa n. 44/c (Codice operatore economico SM04649), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Ruggero Marazzi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giorgia Romitelli del Foro di Milano (C.F. RMTGRG68B45E098X; PEC giorgia.romitelli@pec.dlapipersecure.it; Fax 02.80618201), Anna Mazzoncini del Foro di Roma (C.F. MZZNNA77C52H501C; PEC amazzoncini@pec.it; Fax 02.80618201) e Antonio Satta del Foro di Roma (C.F. STTNTN67T21H501N; PEC: antoniosatta@ordineavvocatiroma.org; Fax 06.95215769) con domicilio digitale eletto presso la casella PEC dell'Avv. Giorgia Romitelli come risultante dai pubblici registri: giorgia.romitelli@pec.dlapipersecure.it., come da procura alle liti su atto separato ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato 1 del d.P.C.S. del 28 luglio 2021 e unito al ricorso introduttivo.

Si chiede di voler ricevere le comunicazioni tramite fax al numero 02.80618201 e tramite PEC alla casella giorgia.romitelli@pec.dlapipersecure.it;

nel ricorso proposto contro

- la **Regione Toscana** (C.F. 01386030488), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Firenze (CAP 50122), Piazza Duomo n. 10, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lucia Bora e Annamaria Delfino dell'Avvocatura Regionale della Toscana;

- il **Ministero della Salute** (C.F. 80242250589), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 5 (CAP 00144), rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 (CAP 00186);

- il **Ministero dell'Economia e delle Finanze** (C.F. 80415740580), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede legale in Roma, Via Venti Settembre n. 97 (CAP 00187), rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 (CAP 00186);
- la **Presidenza del Consiglio - Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome** (C.F. 80188230587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma (CAP 00187), Via della Stamperia, 8, rappresentata *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 (CAP 00186);
- l'**Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro** (C.F. e P.IVA 06593810481), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Firenze (CAP 50100), Piazza Santa Maria Nuova n. 1;
- l'**Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest** (C.F. e P.IVA 02198590503), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Pisa (CAP 56121), Via A. Cocchi n. 7/9;
- l'**Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Sud Est** (C.F. e P.IVA 02236310518), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Arezzo (CAP 52100), Via Curtatone n. 54;
- l'**Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana** (C.F. e P.IVA 01310860505), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Pisa (CAP 56126), Via Roma n. 67;
- l'**Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese** (C.F. e P.IVA 00388300527), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Siena (CAP 53100), Strade delle Scotte n. 14;
- l'**Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi** (P.IVA 04612750481), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Firenze (CAP 50134), Largo Brambilla n. 3;
- l'**Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer** (C.F. e P.IVA 02175680483), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Firenze (CAP 50139), Viale Pieraccini n. 24;

- l'**Ente di Supporto Tecnico Amministrativo della Sanità Toscana** (C.F. e P.IVA 06485540485, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Firenze (CAP 50135), Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14;

e nei confronti di

Mikai S.p.A. (C.F. e P.IVA 00972790109), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Genova (CAP 16145) Via P. Gobetti n. 56/r;

notiziandone

- la **Regione Abruzzo** (C.F. 80003170661), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in L'Aquila (CAP 67100), Via Leonardo Da Vinci n. 6 "Palazzo Silone", rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 (CAP 00186);

- la **Regione Basilicata** (C.F. 80002950766), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Potenza (CAP 85100), Via Vincenzo Verrastro n. 4;

- la **Regione Calabria** (C.F. 02205340793), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Catanzaro (CAP 88100), Cittadella Regionale, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 (CAP 00186);

- la **Regione Campania** (C.F. 80011990639), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Napoli (CAP 80132), Via Santa Lucia n. 81;

- la **Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia** (C.F. 80014930327), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Trieste (CAP 34121), Piazza Unità D'Italia, 1, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 (CAP 00186);

- la **Regione Emilia-Romagna** (C.F. 80062590379), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52 (CAP 40127);

- la **Regione Lazio** (C.F. 80143490581), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma (CAP 00147), Via Cristoforo Colombo n. 212;

- la **Regione Liguria** (C.F. 00849050109), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Genova (CAP 16121), Via Fieschi n. 15;
- la **Regione Lombardia** (C.F. 80050050154), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Milano (CAP 20124), Piazza Città di Lombardia n. 1;
- la **Regione Marche** (C.F. 80008630420), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Ancona (CAP 60125), Via Gentile Da Fabriano n. 9;
- la **Regione Molise** (C.F. 00169440708), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Campobasso (CAP 86100), Via Genova n. 11, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 (CAP 00186);
- la **Provincia Autonoma di Bolzano** (C.F. 00390090215), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Bolzano (CAP 39100), Piazza Silvius Magnago n. 1;
- la **Provincia Autonoma di Trento** (C.F. 00337460224), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Trento (CAP 38122), Piazza Dante n. 15;
- la **Regione Puglia** (C.F. 80017210727), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Bari (CAP 70121), Lungomare Nazario Sauro n. 33;
- la **Regione Autonoma della Sardegna** (C.F. 80002870923), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Cagliari (CAP 09123), Viale Trento n. 69, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 (CAP 00186);
- la **Regione Siciliana** (C.F. 80012000826), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Palermo (CAP 90129), Palazzo D'Orleans, Piazza Indipendenza n. 21, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 (CAP 00186);

- la **Regione Piemonte** (C.F. 80087670016), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Torino (CAP 10122), Piazza Castello n. 165;
- la **Regione Autonoma Trentino-Alto Adige** (C.F. 80003690221), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Trento (CAP 38122), Via Gazzoletti n. 2, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 (CAP 00186);
- la **Regione Umbria** (C.F. 80000130544), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Perugia (CAP 06100), Corso Vannucci n. 96, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 (CAP 00186);
- la **Regione Autonoma Valle D'Aosta** (C.F. 80002270074), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Aosta (CAP 11100), Piazza A. Deffeyes n. 1, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 (CAP 00186);
- la **Regione Veneto** (C.F. 80007580279), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Venezia (CAP 30123), Dorsoduro, 3901;

Premesso che

- con ricorso notificato il 10 febbraio 2023 e depositato il successivo 24 febbraio 2023, la Società ricorrente ha impugnato dinanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale, invocandone l'annullamento:

- a) il Decreto n. 24681 del 14 dicembre 2022, pubblicato in pari data sul sito della Regione Toscana, a firma del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale, Dott. Federico Gelli – avente ad oggetto “*Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015*” – con cui la Regione Toscana ha, *inter alia*, determinato gli oneri di ripiano della spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 da versare “*entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione .. sul sito della Regione Toscana*” dello stesso Decreto (il “**Provvedimento**”);
- b) gli allegati al predetto Provvedimento, e in particolare: (i) l'Allegato 1, con cui la Regione Toscana ha indicato il ripiano complessivamente dovuto, *inter alia*, dalla

Ricorrente a titolo di *payback* per l'anno 2015; **(ii)** l'Allegato 2, con cui la Regione Toscana ha indicato il ripiano complessivamente dovuto, *inter alia*, dalla Ricorrente a titolo di *payback* per l'anno 2016; **(iii)** l'Allegato 3, con cui la Regione Toscana ha indicato il ripiano complessivamente dovuto, *inter alia*, dalla Ricorrente a titolo di *payback* per l'anno 2017; **(iv)** l'Allegato 4, con cui la Regione Toscana ha indicato il ripiano complessivamente dovuto, *inter alia*, dalla Ricorrente a titolo di *payback* per l'anno 2018; **(v)** l'Allegato 5, recante il riepilogo degli importi complessivamente dovuti, *inter alia*, dalla Ricorrente per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;

c) la comunicazione di avvio del procedimento relativo alla definizione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018;

d) ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale ancorché non noto negli estremi e nel contenuto;

nonché i seguenti ulteriori provvedimenti:

e) il decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 15 settembre 2022 (il “**Decreto**”) – avente ad oggetto “*certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*” – e delle tabelle allegate che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

f) il decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 26 ottobre 2022, recante la “*Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018*” (le “**Linee Guida**”);

g) ogni altro provvedimento comunque presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli sopra indicati, ivi inclusi, ove occorrer possa, **(i)** l’“*accordo, ai sensi dell’art. 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2018-2018*”, rep. Atti n. 181/CSR, adottato in data 7 novembre 2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, *(ii)* l'intesa della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14 settembre 2022. nonché *(iii)* l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022;

h) per quanto occorrer possa, le deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali richiamate nel Provvedimento, anche ove di contenuto sconosciuto, con le quali è stato certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singola azienda fornitrice;

chiedendo altresì, se del caso, la previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del D.L. 115/2022 e dell'art. 9 *ter*, comma 8, 9 e 9 *bis*, del D.L. 78/2015 in relazione agli artt. art. 2, 3, 23, 32, 41, 42, 53, 77, 97 e degli art. 10, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione, e/o, se del caso, la previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità dei citati artt. 18 del D.L. 115/2022 e 9 *ter*, comma 8, 9 e 9 *bis*, del D.L. 78/2015 con la Direttiva 2014/24/UE, con l'art. 2 del protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), con gli artt. 28, 30, 34, 36, 49, 168, 169 del TFUE, nonché con gli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione Europea e l'art. 1 del protocollo 1 alla CEDU;

- in vista della scadenza del 30 aprile 2023 – data che, per effetto del D.L. n. 4/2023, era stata individuata quale “*termine per l'assolvimento delle obbligazioni gravanti in capo alle aziende interessate*” – con il D.L. 30 marzo 2023, n. 34 il Legislatore ha in parte modificato la disciplina del *payback* sui dispositivi medici, senza tuttavia eliminare integralmente la misura;

- in particolare, l'art. 8 del citato Decreto Legge, dopo avere dato atto al comma 1 dell'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di un fondo con dotazione pari a Euro 1.085 milioni per l'anno 2023, al successivo comma 3 ha previsto la facoltà per le aziende di pagare entro il **30 giugno 2023** l'importo richiesto a titolo di *payback* in misura ridotta – pari al 48% dell'ammontare totale richiesto – subordinando tale facoltà alla mancata instaurazione di contenziosi avverso i provvedimenti di ripiano ovvero alla rinuncia al contenzioso eventualmente promosso avverso i medesimi provvedimenti;

- in aggiunta, all'art. 9 del medesimo D.L. n. 34/2023 è stata introdotta la possibilità di detrarre l'IVA da parte delle aziende fornitrici, con conseguente obbligo in capo alle

Regioni e Province autonome di calcolare e comunicare a ciascuna azienda fornitrice l'importo dell'IVA sul totale richiesto a titolo di *payback*;

- in sede di conversione del Decreto Legge, con la Legge 26 maggio 2023, n. 56, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 maggio 2023, il Legislatore ha sostanzialmente confermato le sopra richiamate previsioni, limitandosi a introdurre talune modifiche volte principalmente a fornire alle Regioni e alle Province autonome chiarimenti di carattere procedurale;

considerato che

- stante la portata del richiamato intervento normativo – con il quale non è stata adottata alcuna iniziativa tesa a eliminare in radice il meccanismo di *payback*, né sono stati assunti provvedimenti finalizzati a epurarlo dei manifesti profili di illegittimità che attualmente lo connotano, risultando pertanto comunque lesivo di tutti quei principi costituzionali e sovranazionali richiamati nel ricorso – la Ricorrente non intende aderire alla transazione ex lege di cui all'art. 8 del citato D.L. n. 34/2023;

- in considerazione dell'approssimarsi della data del 30 giugno 2023 – individuata quale termine entro cui gli operatori del settore dovranno procedere al pagamento degli importi asseritamente dovuti a titolo di ripiano – sono certamente ravvisabili i presupposti per invocare la tutela in via d'urgenza, anche *inaudita altera parte*;

- la sussistenza del *fumus boni juris* risulta dimostrata dalle doglianze già articolate nell'atto introduttivo del presente giudizio che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte e alle quali, anche per dovere di sinteticità espositiva, si rinvia;

- per di più, con le recenti modifiche introdotte dagli artt. 8 e 9 del D.L. n. 34/2023 – che rimangono non soddisfattive delle esigenze della Ricorrente – il Legislatore ha di fatto confermato l'illegittimità dell'applicazione retroattiva del *payback* e l'erroneità della norma con riferimento ai calcoli effettuati al lordo dell'IVA su cui, per l'appunto, il Decreto Legge ha inciso in modo chiaro: invero, accordando un rilevante sconto a chi rinuncerà al contenzioso, il Legislatore ha di fatto riconosciuto l'inadeguatezza dei tetti di spesa e l'illegittima applicazione della norma, seppur solo a beneficio delle imprese che accetteranno la transazione *ex lege*;

- d'altra parte, la modifica legislativa *de qua*, se, da un lato, comprova l'illegittimità della misura – che, ciò nonostante, è mantenuta in essere sia per gli anni 2015-2018 che per quelli successivi – dall'altro lato, è tesa a negare il diritto di difesa della Ricorrente che, onde poter usufruire del pagamento in misura ridotta, si vede obbligata a rinunciare al contenzioso promosso, risultando in tale modo compromesso anche il principio di uguaglianza tutelato dalla Costituzione;

- quanto al *periculum in mora*, è di tutta evidenza il danno grave e irreparabile conseguente alla persistente esecutività dei provvedimenti impugnati;
- invero, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere concessa l'invocata misura cautelare, la Ricorrente si vedrebbe costretta a corrispondere il **30 giugno 2023**, senza alcuna possibilità di dilazione, a titolo di *payback* per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, un importo complessivamente pari a **Euro 778.969,14** – trattasi di un importo, oltre che evidentemente abnorme, palesemente arbitrario, calcolato in assenza di seppur minime garanzie procedurali e in violazione di principi e diritti costituzionalmente garantiti – e, in caso di omesso pagamento, verrebbe assoggettata alla misura della compensazione tra i crediti vantati nei confronti delle singole Regioni e Province Autonome e i debiti dalle stesse calcolati e presuntivamente gravanti sulla medesima Ricorrente, espressamente prevista dal D.L. n. 78/2015;
- come risulta *per tabulas* dalla documentazione agli atti, la Ricorrente non dispone nelle proprie casse aziendali della liquidità necessaria per fare fronte al pagamento dell'ingente quota di ripiano – pari a circa Euro 1.000.000,00 – richiesta a suo carico dalle singole Amministrazioni regionali e provinciali, ivi compresa la Regione Toscana, con la conseguenza che, stante l'imminenza del termine del 30 giugno 2023 e la prevista possibilità per le predette Amministrazioni di operare, sin dal 1° luglio 2023, la compensazione di cui al D.L. n. 78/2015, la medesima Ricorrente rischierebbe di trovarsi in una situazione di grave crisi finanziaria che si riverbererebbe inevitabilmente sulla sua continuità aziendale;
- ai fini della concessione dell'invocata tutela d'urgenza *inaudita altera parte*, anche tenuto conto di quanto disposto dall'art. 55 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 in relazione alla fissazione della Camera di Consiglio per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare, la misura cautelare presidenziale appare l'unico strumento atto ad evitare il prodursi di effetti irrimediabili in capo alla Società ricorrente;
- al riguardo, in una fattispecie analoga a quella di interesse, Codesto Ecc.mo Tar, “*Considerato che la parte ricorrente ha richiesto, con autonoma istanza cautelare notificata alle amministrazioni parti del presente giudizio, l'adozione di un decreto cautelare monocratico ex art. 56 c.p.a. ai fini della sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi ricorsi per motivi aggiunti, deducendo in punto di periculum che:*
- *il termine di pagamento delle quote di ripiano è stato definitivamente fissato al 30 giugno 2023 con D.L. n. 30 marzo 2023, n. 34, prima, e con la legge di conversione 26*

maggio 2023, n. 56, successivamente e definitivamente, e che, pertanto, solo in quel momento è sorto in capo alla ricorrente l'interesse concreto e attuale alla sospensione dei provvedimenti impugnati;

*- non intende rinunciare al contenzioso in oggetto e aderire alla transazione ivi prevista;
- di conseguenza, ai sensi del D.L. n. 34/2023, come convertito in legge n. 56/2023, rimane ferma per la stessa l'ingentissima quota di riparto indicata in atti da corrispondere entro il 30.6.2023;*

- non essendo in grado di versare il predetto importo stante l'assenza di corrispondente liquidità nelle proprie casse aziendali, vi è il rischio concreto di subire, già dal 1 luglio 2023, la compensazione prevista dal D.L. n. 78/2015, con conseguenti gravissime ripercussioni, derivandone una crisi finanziaria che si riverbererebbe sulla continuità aziendale;

Considerato che, effettivamente, soltanto con la conversione in legge del D.L. n. 34/2023, la parte ricorrente ha potuto avere esatta e piena contezza sia della disciplina attuale del cd. pay back dispositivi medici relativamente al periodo di riferimento sia del termine ultimo per l'adesione alla transazione ivi prevista e conseguentemente del termine ultimo per il pagamento di quanto richiesto da parte delle singole Regioni e che, pertanto, soltanto in questo momento, si è concretizzata quella situazione di estrema gravità e urgenza di cui all'art. 56 c.p.a., avuto riguardo all'approssimarsi della scadenza di cui in precedenza;

Considerato, quanto al dedotto periculum, che, da un lato, l'approssimarsi della predetta data rende concreto, per la parte ricorrente, il rischio effettivo che le amministrazioni regionali operino direttamente la compensazione prevista dall'art. 9 ter, comma 9 bis, del D.L. n. 78/2015 e richiamata nella normativa di riferimento e avuto riguardo, dall'altro, all'asserita incidenza del pagamento delle somme di cui trattasi o della predetta compensazione sulla continuità aziendale", ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare monocratica, "ai fini sia del pagamento delle somme da parte della ricorrente sia dell'eventuale compensazione da parte delle amministrazioni" (cfr. Tar Lazio, Sez. III Quater, Decreto n. 3027 del 13 giugno 2023);

rilevato che

*- d'altra parte, in un'ottica di bilanciamento degli interessi coinvolti, la sospensione dei provvedimenti gravati non può in alcun pregiudicare l'interesse pubblico: oltre a doversi rammentare che lo strumento del *payback* è rimasto inattuato per molti anni – stante*

l'assoluta irragionevolezza e la complessità di tale misura – non può non rilevarsi che, qualora il ricorso e gli annessi motivi aggiunti non dovessero poi trovare accoglimento nel merito, le Regioni e le Province autonome ben potrebbero procedere al recupero degli importi dovuti a titolo di ripiano dalle singole aziende fornitrici di dispositivi medici, anche mediante lo strumento della compensazione tra i crediti e i debiti di cui le stesse aziende risultano titolari.

*** ** ***

Alla luce di quanto sopra esposto, **AMS - Advanced Medical Supplies S.p.A.**, *ut supra* rappresentata e difesa, ferma la più ampia riserva di ulteriori deduzioni e produzioni,

CHIEDE

che l'Ill.mo Sig. Presidente, in accoglimento della presente istanza di tutela cautelare provvisoria, voglia concedere – *inaudita altera parte* – la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati con il Ricorso n. 3326/2023.

Con ogni altra conseguenziale statuizione, anche in ordine al rimborso delle spese processuali.

Milano-Roma, 28 giugno 2023

Avv. Giorgia Romitelli

Avv. Anna Mazzoncini

Avv. Antonio Satta